



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" -
CERCOLA (NA)

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA
(NA)

Uff_eFattura PA:UFUE73

☐: naic850002@istruzione.it

☐: naic850002@pec.istruzione.it

🌐: www.iccustra.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "A. CUSTRA"-CERCOLA
Prot. 0005490 del 27/09/2024
IV (Uscita)

Cercola, 27/09/2024

Ai Docenti
Ai Genitori
Ai personale ATA
Ai DSGA
Al sito Web

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Disposizioni in materia di giustificazione delle assenze alunni.

La legge regionale n.13 del 25 luglio 2024 pubblicata sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024 abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518. Pertanto, a decorrere da tale data e dunque dall'anno scolastico 2024/2025, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente.

Art. 10 bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Modalità di giustificazione assenze

I Genitori

Per quanto in premessa, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e a 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia (Allegato A).

La condizione di assenza di certificazioni mediche che attestino lo stato di guarigione comporta un attento e

scrupoloso esercizio di responsabilità da parte delle famiglie che avranno cura nel rispetto per l'intera comunità scolastica di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee e con sintomatologia ancora in corso. Una comunità scolastica perché possa essere considerata sicura deve comprendere non solo il rispetto dei principi e delle norme inerenti la struttura e l'organizzazione delle attività ma anche di quelli concernenti l'igiene collettiva, personale e quindi di:

- prevenzione delle malattie infettive
- protezione dei soggetti vulnerabili
- Promozione di un ambiente scolastico sicuro
- Senso di responsabilità e rispetto per la comunità

Se il diritto alla salute, alla frequenza scolastica sono valori riconosciuti e condivisi dalla collettività, allo stesso modo e sullo stesso piano bisogna avere cura di se stessi e della salute altrui.

I docenti coordinatori di classe avranno cura di raccogliere la documentazione e provvederanno a giustificare sul registro elettronico.

Certificati medici

La Legge Regionale 25 luglio 2024, all'art.9 non prevede l'abrogazione in senso assoluto della certificazione medica, ma l'abolizione dell'obbligo di presentazione di certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.

Il nuovo dettato normativo mira a snellire una procedura amministrativo-burocratica che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, ma ciò non implica che gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale non possono o non debbano più richiedere certificati medici

La famiglia può comunque richiedere il certificato medico per documentare la malattia del figlio, in caso di numerose assenze o di rischio di elusione dell'obbligo scolastico.

Il medico ha il dovere di rilasciare il certificato medico se ha effettivamente constatato la malattia.

Validità anno scolastico

E' doveroso ricordare che ai sensi del DPR 122/2009, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la valutazione degli studenti e il passaggio all'anno successivo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004)

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si chiarisce alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I Grado che, sebbene non sussista più l'obbligo di certificazione medica per la riammissione a scuola, è comunque opportuno che le assenze per malattia dei propri figli, soprattutto se molteplici e/o relative a lunghi periodi, vengano coperte da certificazione medica attestante l'inizio ed il termine dello stato malattia, onde evitare di incorrere nella non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato per frequenza scolastica inferiore al monte ore obbligatorio annuo.

Adempimento obbligo scolastico

Il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94). L'articolo 12 del D.L. 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto.

Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".

All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell'ambito dei Regolamenti di Istituto.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.

“Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”

Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale. In tale cornice strategica, è sottolineata la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

In riferimento a tali presupposti la Nota Prot. 9050 del 16/02/2024 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con Oggetto: *rilevazione dati dispersione scolastica anno scolastico 2023/2024 – vigilanza obbligo di istruzione. Riflessioni ed orientamenti* riporta:

[..]si ritiene importante sottolineare come un'adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall'ambito sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo", inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione.

Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Maria Rosaria NAPPO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma)